Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1242.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. **1243.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2147, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, n. 5, lettera *a*), dopo le parole: « tribunale militare », aggiungere il seguente comma:

« È fatta eccezione per i giudici appartenenti all'Arma aeronautica i quali cessano dalla carica quando siano trasferiti dal territorio della zona aerea territoriale o del comando d'aeronautica insulare nella cui giurisdizione ha sede il tribunale ».

All'art. 1, n. 7, aggiungere come primo comma il seguente:

« L'art. 518 del Codice penale per l'esercito è soppresso ».

All'art. 10, ultimo capoverso, dopo le parole: « Nei casi preveduti », aggiungere l'inciso: « dall'art. 7, nonchè . . . . ».

All'art. 15, n. 5, dopo le parole: « dell'art. 32 », aggiungere le seguenti: « relativamente ai magistrati militari ».

All'art. 17, n. 4, alle parole: « All'art. 10 sono aggiunti i seguenti capoversi: » sostituire le seguenti: « All'art. 10 è aggiunto il seguente capoverso: ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. **1244.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità Camicie Nere destinate in Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 2 giugno 1936-XIV, n. **1245.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. **1246.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. **1247.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e da natanti adibiti a servizio di linea di navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli

in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e da natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1248.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo di arte, escluso ogni intendimento di lucro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1249.

Approvazione della variante al piano regolatore della spiaggia di Roma e del relativo piano particolareggiato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma;

Vista la domanda in data 7 febbraio 1936-XIV, n. 43254, con la quale S. E. il Governatore di Roma, in base alla propria deliberazione 12 giugno 1935-XIII, n. 4433, ed ai sensi degli articoli 20 e 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, relativo al piano regolatore di Roma, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 2 del succitato R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, sono state estese al piano regolatore della spiaggia di Roma, ha chiesto che sia approvato un progetto di variante a quest'ultimo piano regolatore, nonchè il relativo piano particolareggiato di esecuzione, del tutto conforme al progetto di variante suddetto;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentati undici ricorsi, sui quali il Governatorato si è pronunciato con deliberazione n. 68 del 9 gennaio 1936-XIV, nonchè altri due ricorsi fuori termine;

Ritenuto che, con voto n. 140 del 27 marzo 1936-XIV, la speciale Commissione ha dato il seguente parere:

Nei riguardi urbanistici, i tracciati e le suddivisioni in zone del nuovo piano regolatore sono felicemente ideati. Solo è da raccomandare al Governatorato che all'atto esecutivo si esamini la convenienza di dare una minore larghezza ad alcune strade di secondaria importanza e si cerchi di aumentare le zone da destinarsi ai giuochi, prevedendone qualcuna alla periferia della città.

Nei riguardi dell'arretramento della stazione ferroviaria, la Società Elettroferroviaria, concessionaria della ferrovia Roma-Lido, ha presentato il *ricorso* indicato con il n. 1 nella succitata deliberazione del Governatorato in data 9 gennaio 1936, n. 68.

Nel detto reclamo n. 1 la Società ricorrente, rilevando che l'arretramento della stazione è stato previsto senza che siano stati presi preventivi accordi, sia con il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) sia con essa Società, fa opposizione al detto arretramento per le considerazioni seguenti:

Anzitutto la Società osserva che l'arretramento progettato determinerà un disagio per il pubblico, che si troverà costretto ad un lungo percorso prima di raggiungere la spiaggia dalla stazione ferroviaria. Nè tale inconveniente potrebbe essere eliminato con l'istituzione di comunicazioni autotramviarie, data la difficoltà di far fronte alla grande affluenza che si verifica specie nei giorni festivi di estate.

La Società osserva poi, che lo scopo di creare un grande piazzale davanti alla stazione ferroviaria potrebbe essere ugualmente raggiunto con la demolizione dei fabbricati fronteggianti la piazza attuale, mentre la creazione della grande nuova arteria parallela alla spiaggia e passante a nord della Basilica (Regina Pacis) non appare importante ove si consideri lo scarso traffico che corre nel senso parallelo alla spiaggia e l'esistenza in tal senso di magnifici viali.

Aggiunge la Società che lo sviluppo del Lido di Roma, nel senso normale alla spiaggia, che solo potrebbe giustificare la creazione della detta arteria passante a nord della Basilica, non avverrà che molto lentamente, cosicchè il piano particolareggiato è da considerarsi, per tale parte, di ben lontana attuazione, mentre nel frattempo sorgerebbe l'inconveniente gravissimo di non poter eseguire nessun lavoro di adattamento degli impianti ferroviari.

Il Governatorato a sua volta fa presente che l'arretramento della stazione è in diretta dipendenza con il grande sviluppo della città marina previsto dal piano particolareggiato, che raggiunge in senso normale alla spiaggia uno sviluppo di m. 1400 circa per la zona destinata ad abitazioni civili, oltre a m. 500 per la zona industriale.

L'osservazione della Società circa il disagio che deriverà per il pubblico dall'arretramento della stazione, non pare fondata, giacchè, anche con la stazione ubicata come è attualmente, data la notevole estensione della spiaggia, la maggioranza del pubblico è oggi ugualmente costretta a lunghi percorsi e ad usufruire di comunicazioni con automezzi. Nè, d'altra parte, appare giustificata l'affermazione della Società, che tali mezzi di comunicazioni siano insufficienti per stabilire un servizio adeguato ai bisogni del Lido.

L'arretramento sarebbe di per sè giustificato soltanto dalla necessità di eliminare il grave inconveniente risultante dallo sbarramento creato dagli impianti ferroviari alle comunicazioni nel senso parallelo alla spiaggia, senza possibilità di porre riparo con la costruzione di sottopassaggi o di cavalcavia.

In rapporto all'affermazione della Società circa la lontananza nel tempo dello sviluppo edilizio del retroterra il Governatorato osserva che, a parte il fatto che attualmente siano sorte o stiano sorgendo importanti costruzioni poste anche al di là dell'allineamento della futura stazione, prevista dal piano particolareggiato, una sistemazione così completa non si realizzerà se non quando se ne manifesterà l'assoluta necessità in dipendenza dell'effettivo sviluppo del retroterra.

Il Governatorato ritiene pertanto che il ricorso sia da respingere; comunque data la grande importanza che l'arretramento della stazione riveste agli effetti della sistemazione di piano regolatore del Lido di Roma, rimette ogni definitiva decisione al parere dell'onorevole Commissione ministeriale.

La Commissione, prese anche in attento esame le note 26 luglio e 21 novembre 1935, dell'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili, delle quali è cenno nelle premesse di cui sopra, conviene nelle ripetute argomentazioni del Governatorato ed inoltre osserva che l'attuale fabbricato viaggiatori della stazione risulta obbliquo rispetto all'andamento delle strade ed è investito in buona parte del prolungamento del Viale Regina Margherita verso levante; pertanto ritiene che il ricorso sia da respingere.

Osserva che data la previsione, nella variante al piano regolatore di massima e nel piano particolareggiato, di un cavalcavia a metà circa in senso longitudinale della zona destinata ai nuovi impianti ferroviari, cavalcavia che potrà costruirsi in qualunque tempo anche attraverso l'attuale piazzale ferroviario con il rispetto dei futuri impianti di stazione, l'arretramento di detti impianti ferroviari potrà essere differito per un lungo periodo di anni, e cioè quando lo sviluppo della città in senso normale alla spiaggia renda tale provvedimento effettivamente inderogabile. Nel frattempo però dovrebbe essere accordato alla Società concessionaria della linea Roma-Lido di attuare quei provvedimenti di carattere provvisorio che le esigenze del traffico rendessero indispensabili nell'attuale sede.

Nei riguardi del predetto calvalcavia e delle relative rampe è da raccomandarsi al Governatorato che all'atto esecutivo esamini se non sia il caso di ridurre la larghezza prevista in circa m. 40 e ciò anche per aumentare la larghezza delle due strade in piano, previste in adiacenza alla rampa lato ponente.

Inoltre sarà da considerare la convenienza di prevedere tali strade in piano in corrispondenza alla rampa lato levante, per evitare di costituire altre due rampe in corrispondenza alla prima strada

attraversata dalla rampa stessa ed allo scopo di evitare di dover costruire in quella zona fabbricati su strade in forte pendenza.

In merito agli altri dieci ricorsi presentati nei termini:

Il *ricorso* indicato con il n. 2 nella succitata deliberazione Governatoriale del 9 gennaio n. 68 è stato presentato dal signor avv. Gulletta Pietro, proprietario di un immobile sito sul Corso Vittorio Emanuele, distinto in catasto alla mappa 18 col n. 359, il quale fa opposizione al piano particolareggiato per la destinazione di villini prevista per l'isolato ove è situata l'area di sua proprietà, facendo presente che l'isolato stesso è già in gran parte coperto con costruzioni di tipo palazzine, che tutti gli altri isolati prospicienti sul Corso Vittorio Emanuele sono destinati a costruzione di palazzine od intensive, cosicchè gli allineamenti dei fabbricati su tale Corso risulteranno perfetti a motivo dell'arretramento richiesto per i villini.

Il ricorrente chiede pertanto che la destinazione dell'isolato di cui trattasi venga trasformata in intensiva, oppure, in linea subordinata, venga trasformata in palazzine.

Il Governatorato rigetta il ricorso in quanto la destinazione di villini, prevista per l'isolato di cui trattasi, in conformità di quanto stabilito dal piano di massima, risponde al criterio di gran parte delle costruzioni esistenti nell'isolato stesso ed al criterio generale seguito dal piano regolatore, di assegnare la destinazione di villini alle prime due file di isolati lungo la spiaggia.

L'osservazione del ricorrente circa la destinazione degli isolati lungo il Corso Vittorio Emanuele non appare rispondente a verità, in quanto anche l'isolato di fronte a quello in questione, è destinato a villini.

La Commissione convenendo con i motivi addotti dal Governatorato, respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 3 è stato presentato dal signor Cesario Cesare, proprietario di immobili siti sulla Via del Mare, distinti in catasto alla mappa n. 18 coi nn. 859 e 1307; il quale, facendo riferimento a studi di piano regolatore e ad approvazione di progetti di costruzione precedenti all'approvazione del piano di massima del Lido, sostiene che l'allineamento stradale previsto dal piano particolareggiato per la Via del Mare, nel tratto che interessa la sua proprietà, non sarebbe esatto.

Aggiunge che, secondo tale allineamento, non risulterebbe regolare una sopraelevazione da lui eseguita in base ad un progetto approvato e pertanto non potrebbe avere la relativa licenza di abitabilità.

Avanza infine altre osservazioni circa la futura indennità di espropriazione e circa le convenzioni di esproprio in precedenza stipulate con il Governatorato.

Il Governatorato respinge il ricorso per le argomentazioni seguenti:

Le osservazioni del ricorrente circa l'allineamento della Via del Mare appaiono arbitrarie, basate come sono su precedenti studi di piano regolatore che non è detto debbano essere seguite nella compilazione del piano particolareggiato di esecuzione. D'altra parte è da considerare che le differenze segnalate dal ricorrente sono di così lieve entità da poter essere difficilmente apprezzate nelle planimetrie in iscala di 1:5000 del piano particolareggiato.

Per quanto riguarda la licenza di abitabilità per le costruzioni eseguite dal ricorrente in base ad un progetto regolarmente approvato, il timore espresso dal ricorrente stesso appare infondato, giacchè un eventuale nuovo vincolo che fosse imposto dal piano particolareggiato non può costituire un impedimento per il rilascio di detta licenza.

Infine le osservazioni del ricorrente circa la futura indennità di esproprio riguarda l'attuazione e non l'approvazione del piano particolareggiato e non possono pertanto essere prese in considerazione in questa sede.

La Commissione si associa alla relezione del ricorso.

Il *ricorso* n. 4 è stato presentato dal signor Lizzani Mario, proprietario di un immobile sito nel Viale Regina Margherita, e distinto in catasto alla mappa 18 col n. 811, il quale fa opposizione al piano particolareggiato per il progettato ampliamento del detto Viale, che vincola l'area antistante il suo fabbricato, sostenendo che nessuna esigenza di traffico od altro espresso bisogno rende di pubblica necessità l'esproprio di detta area, tenuto anche presente che, escluso il Viale della Marina, nessuna altra strada del Lido raggiunge una ampiezza di sede uguale a quella del Viale Regina Margherita.

Il Governatorato respinge il ricorso in quanto, contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, l'ampliamento a m. 25 del Viale Regina Margherita costituisce un'assoluta necessità per il traffico, tenuto presente che detto Viale rappresenta la prima grande arteria parallela alla spiaggia ed estesa all'intero futuro abitato del Lido che s'incontra allontanandosi dal mare dopo il Viale della Marina.

La Commissione conviene su quanto sopra e respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 5 è del signor Ricci Ambrogio fu Francesco, comproprietario dello stabile sito sul Corso Vittorio Emanuele III, distinto in catasto alla mappa 18 col n. 492, che fa opposizione al piano particolareggiato osservando che nella nota di proprietari da espropriare non trovasi il suo nome, mentre vi è quello del vecchio proprietario dell'immobile; che avanti il corpo del fabbricato vincolato esiste una striscia di terreno sul Corso Vittorio Emanuele di proprietà di tutti i condomini; che la destinazione di villini comuni, prevista per l'area di risulta, non consente ai proprietari di utilizzare l'area stessa per la ricostruzione, mentre ciò sarebbe possibile con la destinazione intensiva, destinazione che il ricorrente chiede appunto che venga assegnata all'immobile di cui è comproprietario.

Il Governatorato rigetta il ricorso per le seguenti considerazioni:

La prima osservazione del ricorrente risulta esatta, ma la non aggiornata intestazione catastale del fabbricato non riveste importanza ai fini dell'imposizione del vincolo, in quanto il vincolo non colpisce il proprietario, ma l'immobile il quale, d'altra parte, figura chiaramente vincolato nelle planimetrie che costituiscono il piano particolareggiato. Dagli accertamenti catastali eseguiti è risultato che, oltre il ricorrente, debbono figurare nell'elenco delle proprietà vincolate altri nove comproprietari dell'immobile di cui trattasi che vengono precisati dal Governatorato stesso.

La seconda osservazione del ricorrente risulta destituita di fondamento, giacchè in catasto non figura alcuna striscia di terreno antistante, nel Corso Vittorio Emanuele, al fabbricato di cui trattasi, di proprietà dei condomini.

Infine la richiesta del ricorrente per ottenere la destinazione intensiva per l'immobile di cui è comproprietario non è da ammettersi poichè tale destinazione risulterebbe in contrasto con il carattere dell'isolato in cui è compreso l'immobile stesso.

La Commissione conviene nelle argomentazioni del Governatorato e respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 6 è del signor Santi Angelo ed Apollonia eredi del loro fratello Domenico e proprietari dell'immobile sito in Via di Sant'Agostino e distinto in catasto alla mappa 18 col n. 814. Questi fanno opposizione al piano particolareggiato per il vincolo previsto dell'immobile anzidetto in conseguenza del progettato proseguimento di Via di S. Monica fino a Via Padre Guglielmotti, facendo presente che la Via di S. Monica non ha traffico, trovasi in una zona economica e non vi si affacciano esercizi pubblici. In conseguenza, sostengono i ricorrenti, il prolungamento di Via S. Monica potrebbe terminare nell'attuale Via di S. Agostino, che immette sulla piazza Tor S. Michele, mentre il prolungamento rettilineo oltre la detta via richiederebbe demolizioni dispendiose, senza giovamento alcuno alla zona, essendo la nuova strada destinata ad essere una via interna di nessun transito.

Il Governatorato rigetta il ricorso in quanto la prosecuzione rettilinea di Via di Santa Monica fino a Via Padre Guglielmotti rappresenta un'indispensabile comunicazione intermedia tra la zona della stazione e quella di Via S. Pier Damiano e della vicina grande piazza, nonchè una necessaria grande strada di lottizzazione dell'isolato attraversato. Aggiunge che la proposta dei ricorrenti, di arrestare il prolungamento di Via Santa Monica alla Via di S. Agostino e di utilizzare l'ultimo tratto di tale via per sboccare su Piazza Tor San Michele non può essere accolta, giacchè in tal modo non si raggiungerebbe lo scopo principale che la nuova strada si prefigge, di collegare cioè direttamente la grande piazza che sbocca su Via S. Pier Damiano con la stazione.

La Commissione condivide le argomentazioni del Governatorato e respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 7 è della signora Agostinelli Francesca, proprietaria dell'immobile situato in angolo tra Via Plinio ed il Corso Vittorio Emanuele III, distinto in catasto alla mappa 18 col n. 479, che non fa opposizioni alle sistemazioni previste dal piano particolareggiato, ma dichiara di volersi avvalere del diritto di ricostruire la parte della sua proprietà non soggetta a vincolo di demolizione.

Il Governatorato respinge il ricorso in quanto la dichiarazione della ricorrente riguarda l'attuazione e non l'approvazione del piano particolareggiato e non può pertanto essere presa in considerazione in questa sede. Comunque tale dichiarazione riguarda una materia regolata dalle norme di cui all'art. 8 della legge 24 marzo 1932, numero 355.

La Commissione, convenendo su quanto sopra, respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 8 è della signora Bolognesi Elvira, proprietaria dell'immobile sito in Via degli Acili, distinto in catasto alla mappa 18 col n. 627. Essa fa opposizione al piano particolareggiato protestando genericamente contro il previsto esproprio dell'area antistante il villino di sua proprietà e chiedendo a titolo di compenso, che le venga consentito di addossare ad un muro cieco di un vicino una bassa costruzione sistemando in tal modo anche il fronte stradale.

Il Governatorato dichiara che il ricorso è da respingere, poichè la Via degli Acili costituisce un'importantissima linea di comunicazione fra la stazione ed il lungomare e non si può pertanto rinunziare al suo ampliamento.

La richiesta avanzata a titolo di compenso dalla richiedente, è pure da respingere, sia perchè in contrasto con la destinazione edi-

lizia dell'immobile, sia perchè non giustificata da alcuna ragione di pubblica utilità.

La Commissione, convenendo su quanto sopra, respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 9 è della signora Maddalena De Caro, proprietaria dell'immobile situato sulla Via Padre Guglielmotti, distinto in catasto alla mappa 18 col n. 495.

Essa fa opposizione al piano particolareggiato per il vincolo di demolizione previsto per la proprietà suddetta, sostenendo che la nuova strada di piano regolatore che attraversa tale proprietà non è di imprescindibile necessità e che l'immobile vincolato perde tutto il suo valore, poichè l'area che ne viene a residuare non consente alcuna costruzione.

Il Governatorato rigetta il ricorso in quanto la nuova strada che investe la proprietà della ricorrente, costituisce una necessaria prosecuzione di Via Santa Monica ed una indispensabile comunicazione intermedia fra la zona della stazione e quella di Via S. Pier Damiano e della vicina grande piazza, nonchè una necessaria strada di lottizzazione per l'isolato delimitato dal Viale Regina Margherita, dal Corso Vittorio Emanuele III, da Via Plinio e da Via Padre Guglielmotti.

La seconda osservazione della ricorrente circa il deprezzamento totale che subirebbe la sua proprietà con l'apertura della strada progettata, riguarda l'attuazione e non l'approvazione del piano particolareggiato.

La Commissione, convenendo su quanto sopra, respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 10 è della Società cooperativa « La Tirrena ». Questa Società ha eseguito delle costruzioni nella zona in angolo tra il Viale Regina Margherita e la Via Padre Guglielmotti e fa opposizione al piano particolareggiato per la progettata abolizione della piazza contemplata dal piano di massima, in angolo fra le due vie anzidette, secondo le linee della quale furono progettati ed eseguiti i fabbricati della Società.

La Società osserva che con l'abolizione della piazza risulterebbe disponibile l'area corrispondente sulla quale potrebbe sorgere una costruzione che chiuderebbe completamente la visuale di tutti gli appartamenti della Società stessa.

Il Governatorato rigetta il ricorso poichè con le modificazioni apportate dal piano particolareggiato alla rete stradale prevista dal piano di massima è venuto a cadere ogni motivo di creare una grande piazza in angolo fra la Via Padre Guglielmotti ed il Viale Regina Margherita, mentre la piccola piazza progettata risponde pienamente alla necessità del traffico.

Peraltro l'edificio che potrà sorgere sull'area risultante dalla riduzione della piazza dovrà mantenere i regolamentari distacchi rispetto allo stato di fatto delle costruzioni esistenti sulle aree attigue.

La Commissione conviene nelle argomentazioni del Governatorato e respinge il ricorso.

Il *ricorso* n. 11 è del signor Scipione Diamanti, proprietario di un immobile sito sul Viale Regina Margherita 18, distinto in catasto alla mappa 18 col n. 873; questi fa opposizione al piano particolareggiato per il previsto esproprio dell'area antistante il fabbricato di sua proprietà senza peraltro addurre alcuna motivazione.

Il Governatorato respinge il ricorso perchè privo di qualsiasi motivazione, rilevando ad ogni modo che nei riguardi dell'ampliamento del Viale Regina Margherita che vincola la proprietà del ricorrente valgono le considerazioni svolte nella risposta al precedente ricorso n. 4 del signor Lizzani Mario.

La Commissione, convenendo su quanto sopra, respinge il ricorso.

In merito ai due ricorsi, presentati dopo espletata la pubblicazione della variante e del piano particolareggiato di esecuzione del Lido di Roma:

Il *ricorso* n. 1 è stato presentato dalla signora Agnese Haass in Cartoni, e con esso la ricorrente domanda che sia tolto il vincolo di demolizione e ricostruzione previsto dal piano particolareggiato per il villino di sua proprietà, sito in Via di S. Quirico n. 1, angolo Viale della Pineta.

A sostegno di questa sua richiesta la ricorrente osserva che l'immobile di sua proprietà ha tutte le caratteristiche del villino ed in conseguenza il vincolo di demolizione e ricostruzione a villino non ha ragione di essere.

Il Governatorato pur facendo presente l'irricevibilità del ricorso presentato fuori dei termini prescritti, considera, per quanto riguarda il merito del ricorso stesso, che la costruzione di cui trattasi non viene interessata dal progettato ampliamento del Viale della Pineta, che investe soltanto il circostante giardino e che il vincolo di demolizione e ricostruzione sul villino era stato imposto unicamente per considerazioni di ordine estetico suggerite dalla poco felice disposizione del fabbricato che risulta obliquo rispetto agli allineamenti stradali.

Può peraltro riconoscersi che tale vincolo di demolizione non risponde a necessità inderogabili e pertanto, tenute presenti le deduzioni della ricorrente, ritiene che il ricorso potrebbe essere preso in considerazione nel senso di togliere il vincolo di demolizione e ricostruzione a villini, fermo restando il vincolo relativo all'ampliamento del Viale della Pineta.

La Commissione conviene nelle deduzioni del Governatorato.

Il *ricorso* n. 2 è stato presentato dal signor Federico Falcolini quale presidente della Cooperativa edilizia Ostia a Mare - II Sezione, proprietaria di un immobile sito nell'isolato compreso tra il Corso Vittorio Emanuele, Via di S. Marsica, Via Leone IV ed il Piazzale della Stazione. Il ricorrente facendo riferimento ad un precedente esposto presentato al Governatorato, chiede che un'area non fabbricata, compresa nell'isolato anzidetto e destinata a costruzione di palazzine, venga vincolata a parco pubblico. A sostegno della sua richiesta, osserva che tale area è l'abituale sede di giuochi dei bimbi di tutti i palazzi vicini, data la piccolezza del vicino giardino pubblico di Piazza Anco Marzio. Qualora tale zona dovesse essere costruita come prevede il piano particolareggiato, i bambini si riverserebbero nel Corso Vittorio Emanuele con grave sconcio e pericolo, dato il forte traffico che percorre la strada.

La Commissione, convenendo con il Governatorato, ritiene che il ricorso, pure a prescindere dalla sua intempestività, non può essere preso in considerazione, in quanto i motivi esposti dal ricorrente non appaiono tali da giustificare l'imposizione del richiesto vincolo di parco pubblico, tenuto conto anche della vicinanza dei giardini di Piazza Anco Marzio e del Piazzale della Stazione.

Tutto ciò premesso, e considerato, la Commissione è di parere, che, respinti gli undici ricorsi presentati nei termini ed i due presentati fuori termine, salvo a prendere in considerazione il ricorso n. 1 fuori termine della signora Agnese Cartoni Haass nel senso di limitare il vincolo dell'occupazione dell'area occorrente per l'allargamento della Via S. Quirico, il progetto di variante al piano regolatore di massima del Lido di Roma a quello del relativo piano particolareggiato, in esso compreso l'arretramento della stazione ferroviaria, siano da approvare, con la raccomandazione al Governatorato che all'atto esecutivo esamini la convenienza di dare una minore larghezza ad alcune strade di secondaria importanza e cerchi di aumentare le zone da destinarsi a giuochi, prevedendone qualcuna alla periferia della città e che inoltre siano tenute presenti le osservazioni di cui nei suespressi considerando a riguardo delle modalità costruttive del cavalcavia progettato a metà circa della zona destinata ai nuovi impianti ferroviari ed alle strade in adiacenza alle rampe di detto cavalcavia, nonchè dell'epoca in cui sarà da attuare lo spostamento della stazione ferroviaria;

Considerato che tale voto della Commissione merita pieno accoglimento e si accoglie, e che in tal senso possano approvarsi il progetto di variante di che trattasi, nonchè il relativo piano particolareggiato;

Visto il parere n. 140 del 27 marzo 1936-XIV della Commissione istituita con l'art. 3 del succitato R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, il quale è stato integralmente richiamato nell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Colle osservazioni di cui alle premesse, respinti gli undici ricorsi presentati nei termini ed i due presentati fuori termine, salvo quello della signora Agnese Cartoni Haass nel senso di limitare il vincolo all'occupazione dell'area occorrente per l'allargamento della Via San Quirico, è approvata, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938, e degli articoli 3 e 20 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, la variante al piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della spiaggia di Roma, nonchè il relativo piano particolareggiato di esecuzione, giusta l'apposito progetto complessivo vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria tinteggiata in scala 1:5000 ed in un elenco in data 24 aprile 1935 dei beni soggetti ad espropriazione od a vincolo, documenti a firma dell'ispettore dei servizi tecnici del Governatorato, Paolo Salatino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1250.

Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato maggiore del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare talune disposizioni della predetta legge sull'avanzamento con le varianti introdotte nel R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 19 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono aggiunti i seguenti commi:

« La sospensione della classifica o del giudizio da parte di una o più delle autorità competenti non dispensa le rimanenti autorità superiori dall'addivenire — ove lo ritengano — alla classifica o alla pronuncia del giudizio.

« Qualora però tutte le autorità precedenti abbiano sospeso la classifica o il giudizio, l'autorità che si pronuncia per ultima deve anche essa addivenire alla sospensione della classifica o del giudizio ».

Art. 2. — La lettera *e*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è soppressa.

La lettera *f*) del medesimo articolo è sostituita dalla seguente:

« *f*) tenente colonnello: tre anni di effettivo comando di divisione, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re (complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) e un anno nella carica di relatore, compiuto nel grado di tenente colonnello ».

Art. 3. — Il terzo e il quarto comma dell'art. 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono sostituiti dai seguenti:

« Possono essere promossi al grado di tenente generale i generali di brigata che, pur non avendo i requisiti per la promozione al grado di generale di divisione, siano riconosciuti in possesso di una speciale competenza ed attitudine per una delle seguenti cariche:

1° direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

2° direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;

3° direttore dell'Istituto geografico militare;

4° direttore del Centro chimico militare;

5° membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« La promozione dei predetti ufficiali al grado di tenente generale — che può aver luogo anche per meriti eccezionali con le modalità di cui all'art. 94 della presente legge e senza che gli ufficiali stessi abbiano compiuto il periodo di comando quivi indicato — viene effettuata quando essi sono raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentita la Commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, fermo restando che non più di due delle cariche suddette possono, contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo ».

Art. 4. — Il penultimo comma dell'art. 59 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è sostituito dai seguenti:

« Per partecipare agli esami per l'avanzamento a scelta speciale il tenente e il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo; tale limitazione non si applica ai maggiori.

« Per partecipare agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra gli ufficiali devono aver compiuto, al 1° gennaio dell'anno in cui concorrono all'Istituto suddetto, almeno tre anni di effettivo servizio alle truppe e nei reparti. In detti anni non va computato nè il periodo trascorso negli uffici o comandi nè quello trascorso in licenze straordinarie ».

Art. 5. — L'ultimo comma dell'art. 121 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione. Sono altresì dispensati dalla frequenza dei corsi, nonchè dal partecipare ai periodi di esercitazioni, i sottotenenti, i tenenti e i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nelle Milizie Dicat e da Cos ».

Art. 6. — Il primo comma dell'art. 147 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nell'art. 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione sui quadri di avanzamento fino al quadro 1936-1937 incluso ad anzianità, ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale e a coloro che, compresi nei limiti suddetti, siano promossi, a senso delle disposizioni contenute nell'art. 94, fino a tutto il 30 giugno 1937-XV ».

Art. 7. — Le tabelle nn. 1, 4, 4-*bis*, 6 e 6-*bis*, allegate alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sono sostituite rispettivamente da quelle annesse al presente decreto.

I posti stabiliti per i colonnelli di fanteria e di artiglieria dall'art. 37 della predetta legge, sono portati rispettivamente a 15 e 9 per l'anno 1936.

Art. 8. — Alla nota 1ª della tabella n. 21 allegata, col R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora non sia possibile addivenire al reclutamento dell'aliquota stabilita per i colonnelli e i tenenti colonnelli si fa luogo, in sostituzione di essi, al trasferimento, nel ruolo I.G.M., di uguale aliquota di maggiori ».

Art. 9. — In deroga a quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 59 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, l'ufficiale che non abbia superato gli esami in due precedenti concorsi per l'Istituto superiore di guerra può — per il solo anno 1936 — essere designato, previa classifica, per l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto stesso.

Art. 10. — Le disposizioni del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1133, continuano ad applicarsi, a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII, finchè dura la speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del decreto suaccennato si intendono inoltre applicabili a decorrere sempre dal 3 ottobre 1935-XIII, a tutti gli ufficiali che si trovino o si siano trovati nelle colonie suddette e che non debbono o non dovevano comunque sostenere esami ed esperimenti.

Restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 99.

Art. 11. — A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII e finchè durano la speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale e le esigenze da essa derivanti, il periodo di servizio alle truppe previsto dalle lettere *m*) e *t*) dell'art. 32 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 — fermi restando i periodi di comando di battaglione o di gruppo prescritti dalle disposizioni stesse — è ridotto ad un minimo di tre mesi che comprendano però un'intera esercitazione estiva.

Per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, in servizio di stato maggiore e in rotazione alle truppe, il periodo di servizio di cui al precedente comma sarà compiuto in arma diversa dalla propria.

All'atto della cessazione della speciale situazione nelle colonie dell'Africa Orientale gli ufficiali che avranno iniziato il periodo di comando o di servizio alle truppe lo completeranno nella misura ridotta stabilita dal primo comma del presente articolo.

Art. 12. — È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare — se necessario — con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 13. — Le varianti agli articoli 8, 10 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, si devono intendere entrate in vigore dal 31 dicembre 1935-XIV, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regio decreto-legge medesimo.

Art. 14. — Le disposizioni del presente decreto avranno rispettivamente vigore dalle seguenti date: articoli 3, 4 e 9 dal 1° gennaio 1936-XIV; art. 8, dal 19 luglio 1935-XIII; articoli 10 e 11, dal 3 ottobre 1935-XIII; art. 7 dal 1° aprile 1936-XIV; i rimanenti articoli dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 10. — MANCINI.

TABELLA N. 1.

UFFICIALI GENERALI.

ANNI	Generali di corpo d'armata		Generali di divisione			Generali di brigata			Arma dei CC. RR.				
									Generali di divisione		Generali di brigata		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1936	28	5	56	11	5	118	31	12(1)	2	Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado	6	2	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore
» » 1937	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	1	
» » 1938	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	2	
» » 1939	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	1	
» » 1940	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	2	
» » 1941	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	1	
» » 1942	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	2	
» » 1943	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	1	
» » 1944	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	2	
» » 1945	28	5	56	11	5	118	31	11	2		6	1	

(1) Di cui uno ad aumento organico dei generali di divisione.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA N. 4.

FANTERIA (ruolo comando).

ANNI	GRADI																			
	Colonnelli				Ten. colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	243	40	(2)15	11	526	120	40	70	766	168	(4)122	60	2448	325	(5)170	190	2609	365	325	280
» » 1937	231	(1)41	14	11	456	120	40	70	708	168	120	60	2258	325	(5)170	190	2624	365	325	380
» » 1938	231	40	14	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	454	(3)115	40	Fino ad un massimo di 47 ogni anno	708	140	113	Fino ad un massimo di 14 ogni anno	2293	215	140	Fino ad un massimo di 70 ogni anno	2682	280	(6) 250	338
» » 1939	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2328	215	140		2740	280	(6) 250	338
» » 1940	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2363	215	140		2749	280	(6) 250	289
» » 1941	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2300	215	140		2749	272	(7) 242	272
» » 1942	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2390	215	140		2749	245	215	245
» » 1943	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2390	215	140		2749	245	215	245
» » 1944	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2390	247	140	Fino ad un massimo di 85 ogni anno	2749	277	247	277
» » 1945	231	40	14		454	113	40		708	140	113		2390	247	140		2749	277	247	277

(1) Di cui una a diminuzione organico dei colonnelli. — (2) Di cui una ad aumento organico dei generali di brigata. — (3) Di cui due a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui due ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (5) Di cui due ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 35 ogni anno ad aumento organico dei capitani. (7) Di cui 27 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA N. 4-*bis*.

FANTERIA (ruolo mobilitazione).

ANNI	GRADI – Colonnelli			Ten. Colonnelli			Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozione al grado superiore	Numero massimo di trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1936	33	—	11	244	—	70	228	—	(3) 1	60	957	—	—	190
» » 1937	44	—	11	314	—	70	288	—	—	60	1147	—	—	190
» » 1938	44	11	11	310	(1) 71	47	274	(2) 52	20	14	1104	(4) 113	24	70
» » 1939	44	11	11	306	(1) 71	47	260	(2) 52	20	14	1061	(4) 113	24	70
» » 1940	44	11	11	302	(1) 71	47	246	(2) 52	20	14	1018	(4) 113	24	70
» » 1941	44	11	11	298	(1) 71	47	232	(2) 52	20	14	975	(4) 113	24	70
» » 1942	44	11	11	294	(1) 71	47	218	(2) 52	20	14	932	(4) 113	24	70
» » 1943	44	11	11	290	(1) 71	47	204	(2) 52	20	14	889	(4) 113	24	70
» » 1944	44	11	11	290	67	47	204	38	20	14	889	85	24	85
» » 1945	44	11	11	290	67	47	204	38	20	14	889	85	24	85

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.

(1) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 14 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. — (3) La promozione è ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 43 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA N. 6.

ARTIGLIERIA (ruolo comando).

ANNI	GRADI – Colonnelli				Ten. Colonnelli				Maggiori				Capitani				Subalterni			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado superiore	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	137	23	9	6	265	60	23	33	383	71	62(3)	28	1201	101	72(4)	85	1407	142	123(5)	154
» » 1937	130	24(1)	8	6	232	60	23	33	356	71	60	28	1138	101	72(4)	85	1418	142	123(5)	153
» » 1938	130	22	8	Fino ad un massimo di sei ogni anno	231	60(2)	22	20	356	76	59	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	1160	117	76	Fino ad un massimo di 30 ogni anno	1428	150	139(5)	160
» » 1939	130	22	8		230	60(2)	22	20	356	76	59		1182	117	76		1438	150	139(5)	160
» » 1940	130	22	8		230	59	22	Fino ad un massimo di 22 ogni anno	356	76	59		1204	117	76		1444	150	139(5)	156
» » 1941	130	22	8		230	59	22		356	76	59		1225	117	76		1444	150	138(6)	150
» » 1942	130	22	8		230	59	22		356	76	59		1246	117	76		1444	150	138(6)	150
» » 1943	130	22	8		230	59	22		356	76	59		1246	117	76		1444	129	117	129
» » 1944	130	22	8		230	59	22		356	76	59		1246	134	76	Fino ad un massimo di 44 ogni anno	1444	146	134	146
» » 1945	130	22	8		230	59	22		356	76	59		1246	134	76		1444	146	134	146

(1) Di cui una a diminuzione organico dei colonnelli. — (2) Di cui una ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui una ogni anno ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 22 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 21 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

TABELLA n. 6-*bis*.

ARTIGLIERIA (ruolo di mobilitazione)

ANNI	GRADI													
	Colonnelli			Ten. Colonnelli			Maggiori				Capitani			
	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo di vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo trasferimenti dal ruolo comando
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1936	18	—	6	117	—	33	91	—	(2) 1	28	362	—	—	85
» » 1937	24	—	6	150	—	33	119	—	—	28	447	—	—	85
» » 1938	24	6	6	148	(1) 30	20	117	(3) 23	8	11	431	(4) 46	10	30
» » 1939	24	6	6	146	(1) 30	20	115	(3) 23	8	11	415	(4) 46	10	30
» » 1940	24	6	6	144	(1) 32	22	113	(3) 23	8	11	399	(4) 46	10	30
» » 1941	24	6	6	142	(1) 32	22	111	(3) 23	8	11	383	(4) 46	10	30
» » 1942	24	6	6	140	(1) 32	22	109	(3) 23	8	11	367	(4) 46	10	30
» » 1943	24	6	6	138	(1) 32	22	107	(3) 23	8	11	351	(4) 46	10	30
» » 1944	24	6	6	138	30	22	107	21	8	11	351	44	10	44
» » 1945	24	6	6	138	30	22	107	21	8	11	351	44	10	44

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.
(1) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. (2) La promozione è ad aumento organico dei tenenti colonnelli.
(3) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori. (4) Di cui 16 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1251.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 maggio 1935-XIII, n. 930, relativa alla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nell'art. 4 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, le parole: « quattro divisioni alpine » sono sostituite dalle seguenti: « cinque divisioni alpine »; le parole: « cinque comandi di gruppo di zone militari » sono sostituite dalle seguenti: « otto comandi di difesa territoriale »; le parole: « 29 comandi di zona militare » sono sostituite dalle seguenti: « 28 comandi di zona militare ».

Art. 2. — Nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, le parole: « Generali di divisione... 55 » sono sostituite dalle seguenti: « Generali di divisione... 56 » e quelle « Generali di brigata... 117 » sono sostituite dalle seguenti: « Generali di brigata... 118 ».

Nel secondo comma del medesimo articolo le parole: « Dei 55 generali di divisione predetti, 2 possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche: » sono sostituite dalle seguenti: « Dei 56 generali di divisione predetti, 2 possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche: ».

Art. 3. — Il primo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, è sostituito dal seguente:

« L'arma dei carabinieri Reali comprende:

a) il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali;
b) 2 divisioni carabinieri Reali;
c) 6 brigate carabinieri Reali;
d) 1 scuola centrale carabinieri Reali;
e) 20 legioni territoriali carabinieri Reali;
f) 1 legione allievi carabinieri Reali;
g) 3 battaglioni carabinieri Reali;
h) 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
i) 1 squadrone carabinieri Reali guardie del Re;
l) 1 banda dell'arma dei carabinieri Reali ».

Art. 4. — Nell'art. 11 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, l'organico degli ufficiali generali dell'arma dei carabinieri Reali è modificato come segue:

« Generali di divisione dei carabinieri Reali 2
« Generali di brigata dei carabinieri Reali 6

Totale . . . 8 »

Art. 5. — L'art. 12 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, è sostituito dal seguente:

« *Istituti militari.*

Gli istituti militari sono i seguenti:

a) Scuole militari;
b) Regia accademia di fanteria e cavalleria;
c) Regia accademia di artiglieria e genio;
d) Scuola di applicazione di fanteria;
e) Scuola di applicazione di cavalleria;
f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) Scuola di applicazione di sanità militare;
h) Scuole centrali;
i) Scuola di tiro di artiglieria;

l) Istituto superiore di guerra;

m) Scuole allievi ufficiali di complemento
n) Scuole allievi sottufficiali
} i cui reparti di truppa fanno parte organica delle varie armi.

Il numero delle scuole militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro eventuali raggruppamenti saranno, stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze.

Agli istituti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 6. — La lettera *f*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, è modificata come appresso: « *f*) 10 reggimenti alpini; ».

Art. 7. — L'art. 14 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta sostituito dall'art. 10 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, è sostituito dal seguente:

« L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	275	231	44
Tenenti colonnelli	744	454	290
Maggiori	91	708	204
Capitani	3279	2390	889
Tenenti e sottotenenti	2749	2749	—
	7959	6532	1427

Nell'arma di fanteria sono inoltre impiegati 35 generali di brigata vice comandanti di divisione.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7. ».

Art. 8. — La lettera *e*) dell'art. 17 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, è modificata come appresso: « *e*) 5 reggimenti di artiglieria alpina. ».

Art. 9. — La lettera *A*) dell'art. 18 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta sostituita dall'art. 13 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, è sostituita dalla seguente:

« *A*) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione
Colonnelli	154	130	24
Tenenti colonnelli	368	230	138
Maggiori	463	356	107
Capitani	1597	1246	351
Tenenti e sottotenenti	1444	1444	—
	4026	3406	620

Nell'arma di artiglieria sono inoltre impiegati 13 generali di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente art. 7. ».

Art. 10. — La lettera *a*) dell'art. 19 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, è modificata come segue:

« *a*) 13 comandi del genio di corpo d'armata;

ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori genio militare ».

Art. 11. — Nell'art. 21 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, le parole: « reparto chimico » sono sostituite dalle seguenti: « reggimento chimico ».

Art. 12. — Nel secondo comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, le parole: « Colonnello (direttore di 1ª classe) » sono sostituite dalle seguenti: « Colonnello (direttore di 1ª classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni) ».

Art. 13. — Il secondo comma dell'art. 41 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta sostituito dall'art. 19 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, è sostituito dal seguente: « Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di difesa territoriale, i comandi di zona militare, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato e i tribunali militari ».

Art. 14. — Il penultimo comma dell'art. 50 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, è sostituito dai seguenti:

« Qualora all'atto della costituzione del « ruolo transitorio » non sia possibile raggiungere l'organico iniziale stabilito dal presente articolo per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, la differenza in meno che si verificherà in detto ruolo sarà ripianata con ulteriore immissione di ufficiali dei gradi suddetti, avvertendo però che non potrà essere immesso un numero di tenenti colonnelli superiore a tre e un numero di maggiori superiore a due.

« Qualora, anche con l'ulteriore immissione, non fosse possibile raggiungere l'organico iniziale suddetto la differenza in meno andrà senz'altro in aumento dell'organico dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico armi e munizioni ».

Art. 15. — Nella legge 30 maggio 1935-XIII, n. 930, quale risulta modificata dall'art. 20 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, numero 2233, alle parole: « comandi di gruppo di zone militari » sono sostituite le seguenti: « comandi di difesa territoriale ».

Art. 16. — Le disposizioni del presente decreto avranno vigore dal 1° gennaio 1936-XIV, ad eccezione di quelle dell'art. 13 le quali avranno vigore dal 6 luglio 1935-XIII e degli articoli 2, 7 e 9 che avranno vigore dal 1° aprile 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1936-XIV, n. **1252**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsalino Veglio per le giovani operaie » con sede in Alessandria.

N. 1252. R. decreto 11 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Borsalino Veglio per le giovani operaie », con sede in Alessandria, viene eretta in ente morale come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. **1253**.

Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 1253. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, vengono riconfermati nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il gr. uff. ing. Filippo Brancucci, il gr. uff. ing. Felice Fiori ed il gr. uff. dott. Ettore Cambi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. **1254**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile S. Vito Martire con sede in S. Stefano del Sole (Avellino).

N. 1254. R. decreto 4 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile S. Vito Martire, con sede in S. Stefano del Sole (Avellino), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1255.
Fusione dell'Opera pia « Faro d'Italia » con sede in Roma, con l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, avente sede in Firenze.

N. 1255. R. decreto 25 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Faro d'Italia » con sede in Roma viene fusa nell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, avente sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1256.
Sostituzione dello statuto organico della fondazione « Scuola pratica di agricoltura Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara.

N. 1256. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene sostituito lo statuto organico della fondazione « Scuola pratica di agricoltura Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara, approvato con Regio decreto 8 marzo 1923-I, n. 726.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1257.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Foligno.

N. 1257. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Foligno, la quale assume la denominazione « Giovanni Antonio Pierani », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1936-XIV.
Attribuzione al Ministro per l'educazione nazionale della tutela e della vigilanza sugli Istituti culturali dell'agricoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 4, che detta norme per le nomine dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Decreta:

Spettano al Ministro per l'educazione nazionale la tutela e la vigilanza sulla Regia Accademia d'agricoltura in Torino, sulla Regia Accademia economico-agraria dei Georgofili in Firenze, sulla Società agraria di Bologna, sulla Società agraria di Lombardia in Milano e su ogni altra Accademia, Istituto e Associazione avente carattere culturale nel campo dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 327. — GUALTIERI.

(2735)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1936-XIV.
Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1936-1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che ha sostituiti gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Viste le note del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute in data 27 gennaio e 10 giugno 1936, nn. 1863 e 299, dalle quali risulta l'elenco dei nove delegati effettivi e dei tre delegati supplenti, scelti secondo le norme stabilite dall'art. 1, lett. *b*), del predetto R. decreto-legge per la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1936-1938;

Visto che con la suddetta nota n. 1863 del 27 gennaio 1936-XIV, il Sottosegretario per gli scambi e per le valute ha designato a far parte del predetto Collegio — in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, lettera *a*) del sopracitato R. decreto-legge — il gr. uff. dott. Luigi Sarcoli;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Determina:

Art. 1. — A costituire il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1936-1938, sono nominati:

Corbino prof. dott. gr. cr. Orso Mario, senatore del Regno, presidente;

Luciolli cav. di gr. cr. Ludovico, senatore del Regno;

Gerosa gr. uff. Anacleto, delegati scelti dal Ministro per le finanze;

Sarcoli gr. uff. dott. Luigi, delegato scelto dal Sottosegretario per gli scambi e le valute;

Ferrari comm. prof. Umberto, Groja dott. Lodovico, Guzzini dott. Dario, Locatelli ing. comm. Italo, Marozzi prof. Antonio, senatore del Regno, Oblieght comm. Alberto, Pagani dott. Fernando, Serono prof. dott. gr. uff. Cesare, deputato al Parlamento, Viola gr. uff. Giovanni, delegati effettivi scelti su proposta delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti;

Cattaneo comm. dott. Achille, Gavazzi ing. comm. Giuseppe, Paci gr. uff. Guido, delegati supplenti scelti su proposta delle dette Confederazioni.

Sono chiamati inoltre a costituire il Collegio stesso il direttore generale delle dogane e imposte indirette; il direttore generale preposto ai servizi relativi alla tariffa doganale e il direttore generale preposto agli scambi con l'estero, presso il Sottosegretariato per gli scambi e per le valute; il direttore generale dell'industria e il direttore generale del commercio interno presso il Ministero delle corporazioni; il direttore generale dell'agricoltura presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste, quali membri di diritto.

Art. 2. — Interverranno alle adunanze del Collegio con voto consultivo:

il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane od il funzionario che lo sostituisce;

il direttore dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette od un chimico capo da esso incaricato.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio un funzionario di grado 7° addetto all'Ufficio tecnico centrale delle dogane.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 164.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 245 Mod. 168 T. — Data: 7 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Zagordi Giuseppe di Achille di Gimigliano (Catanzaro) — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 — Rendita: Cons. 5 per cento — Capitale: L. 100 con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 18 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Porco Giovanni — Titoli del Debito pubblico

al portatore 1 — Rendita: L. 25 prestito Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3233 — Data: 18 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Barra Giuseppe fu Domenico, domiciliato a Carditello di Napoli.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 183 — Data: 5 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo fu Nicola — Titoli per L. 1000 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV

(2563) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 44.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	579830	87,50	Dogliani Ambrogio fu Ambrogio, minore sotto la tutela di Dogliani Francesco fu Ambrogio, domt. a Fossano (Cuneo); con usufrutto vitalizio a *Oggerino Rosalia detta anche Rosa* fu Pietro, ved. di Sanino Cristoforo, domt. a Narzole.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad *Oggirino-Laura-Rosalia* fu Pietro, ved., ecc., come contro; con usufrutto vitalizio ad *Oggirino Laura-Rosalia* fu Pietro, ved. ecc come contro.
»	536502	35 —	Picchiottino *Domenico* di Giovanni-Andrea, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castellamonte (Torino).	Picchiottino *Giovanni-Domenico* di **Giovanni-Andrea**, minore ecc. come contro
3,50 % Redim. (1934)	34401	220,50	Lanfranchi Domenica fu Andrea, moglie di *Carletti* Francesco fu Giovanni, domt. a Brescia; con usufrutto vitalizio a Maggini Enrico fu Carlo.	Lanfranchi Domenica fu Andrea, moglie di *Tarletti* Francesco fu Giovanni, domt. a Brescia; con usufr. vitalizio come contro.
»	98687	14 —	*Fabbris Alfonso* fu Giovanni, domt. a Longare (Vicenza).	*Fabris Narciso-Alfonso* fu Giovanni, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	147483	70 —	Della Torre *Adelaide* fu Giulio, nubile, domt. a Saluzzo (Cuneo).	Della Torre *Anna-Lucia-Adelaide* fu Giulio, nubile, domt. come contro.
»	179386	175 —	Della Torre *Adelaide* fu Giulio, moglie di Severino Giulio domt. a S. Remo (Porto Maurizio).	Della Torre *Anna-Lucia-Adelaide* fu Giulio, moglie di Severino Giulio, domt come contro.
3,50 % Redim. (1934)	25622	45,50	Cantatore *Concetta* fu Nicola, moglie di Macchiarulo Domenico fu Antonio domt. a Cerignola (Foggia), vincolata.	Cantatore *Maria Concetta* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50 % (1906)	561698	35 —	Ospedale Infantile Regina Margherita in Torino con usufr a *Berthe Noble* fu *Antonio*, nubile, domt. a Grenoble (Francia).	Intestata come contro; con usufr. ad *Antoniette Philiberte-Marie Noble* fu *Claude-Marie-Gustave* nubile, domt come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	25425	224 —	Intestata e con usufrutto come la precedente.	Intestata e con usufrutto come la precedente.
3,50 % Redim. (1934)	62478	35 —	Pepino *Catterina* fu *Pietro*, domt. a *Cuneo*.	Pepino *Caterina* fu *Giuseppe*. domt. a *Roccavione* (*Cuneo*).
Buono Tesoro novenn. (1934) Serie D Serie G	382 714	Cap. 1.000 — » 25.000 —	Alhaique *Bianca* fu Gino, minore sotto la p. p. della madre Schioppa Bianca, ved. Alhaique.	Alhaique *Maria* fu Gino, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % » Mista »	1658 1659 2131 6005	7 — 7 — 17,50 35 —	Rotondaro *Giuseppina* fu Prospero, nubile, domt. a Cerchiara di Calabria (Cosenza).	Rotondaro *Maria-Giuseppa* fu Prospero, nubile, domt., come contro.
3,50 % Redim. (1934)	64263	1295 —	*Guscietti* Luigia detta Gina fu Edoardo, moglie di Ricci Luigi fu Guido, domt. a Milano, vincolata.	*Guscetti* Luigia detta Gina, moglie ecc. come contro.
» »	158821 200101	21 — 35 —	Santandrea Menotti di *Antonio*, domt. a Metaponto (Potenza).	Santandrea Menotti di *Antonia*, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794653 794658	3,50 10,50	Bagnasco Attilio di *Angelo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. ad Oneglia (Porto Maurizio); con usuf. vital. a Giordano *Giuseppina*, fu Giuseppe, ved. di Giordano *Alberto*, domt ad Oneglia (Porto Maurizio).	Bagnasco Attilio di *Domenico-Angelo*, minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Giordano *Giulia-Giuseppina* fu Giuseppe, ved. di Giordano *Giovanni Battista-Alberto*, domt. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	371086	10,50	Assab *Rosario* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Ciccio Concetta di Domenico, domt. a Motta Camastra (Messina).	Assab *Domenico-Rosario* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	11403	50.000 —	*Nasini-Tesino* Maria-Lorenza fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bianco *Giuseppina-Emilia*, ved. *Nasini-Tesino*, domt. a Torino.	*Tesino-Nasini* Maria-Lorenza fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Bianco *Emilia* ved *Tesino-Nasini*, domt. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 giugno 1936 - Anno XIV.

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2564)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 43.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	242069	469 —	Cornalba Egidio, *Francesca*, Clelia ed Ester di Giulio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Bergamaschi Antonia, moglie di Cornalba Giulio, Cornalba *Adele* di Cesare, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Bergamaschi Giulio, moglie di Cornalba Cesare, eredi indivisi di Corbellini Francesca e Bergamaschi Giovanni, domt. rispettivamente a Basiasco (Milano) e Spino d'Adda (Cremona).	Cornalba Egidio, *Cecilia-Francesca*, Clelia ed Ester di Giulio, minori sotto la p. p del padre e figli nascituri da Bergamaschi Antonia, moglie di Cornalba Giulio, Cornalba *Maria-Adele* di Cesare, minore, ecc., come contro.
3,50 % Red. (1934) » Cons. 3,50 % (1906)	372153 370821 819829	66,50 1.008 — 231 —	Prole nascitura legittima di Radice *Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli, con usufrut. vital. a Radice *Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli.	Prole nascitura legittima di Radice *Maria-Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli; con usufrutto vitale a Radice *Maria-Luisa* fu Alberto, nubile, domt. a Napoli
3,50 % Red. (1934)	112800	1.120 —	Radice *Luisa* di Alberto, nubile, domt. a Napoli.	Radice *Maria-Luisa* di Alberto, nubile, domt. a Napoli
Buono Tesoro Novennale Cª Serie (1936)	1092	Cap. 1.000 —	Teppati Giorgio fu *Arturo-Rinaldo*, minore sotto la p. p. della madre Parodi Caterina, vedova Teppati.	Teppati Giorgio fu *Rinaldo*, minore, ecc., come contro
3,50 % Red. (1934)	316122	420 —	Venditti *Maddalena*, Antonio, *Carlo*, Domenico ed *Antonia* fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Petrecca Maria fu Domenico, ved. di Venditti Angelo, domt. a Baranello (Campobasso).	Venditti *Maria-Maddalena*, Antonio, *Angelo* detto *Carlo*, Domenico ed *Antonetta* o *Antonietta* fu Angelo, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	728527	350 —	Demarchi Domenica fu Giovanni Battista, ved. di Calasso Michele, domt. a Savigliano (Cuneo). Ipotecata a favore di Inaudi *Dina* fu Michele, moglie di Delleani *Cesare*.	Intestata come contro. Ipotecata a favore di Inaudi *Maria-Catterina* fu Michele, moglie di Delleani *Giovanni Battista-Cesare*.
Cons. 3,50 % (1906) 3,50 % Red. (1934)	808000 192096	350 — 4.525,50	Ospedale infantile «Cesare Arrigo» in Alessandria; con usufrutto vital. a Schiavi *Maria* fu Pietro, moglie di Prato Giacomo, domt. in Alessandria nella prima rendita ed a Cassine (Alessandria) nella seconda.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Schiavi *Rachele-Maria*, ecc., come contro.
»	223882	84 —	Schiavi *Maria* fu Pietro, moglie di Prato Giacomo, domt. a Cassine (Alessandria).	Schiavi *Rachele-Maria* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
Prestito Nazionale 5 %	14032	1.785 —	Galleani Costanza di Emilio e figli nascituri di Pagliano *Paolina* fu Eugenio, moglie di Galleani Emilio, tutti quali eredi indivisi, domt. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Galleani Costanza di Emilio e figli nascituri di Pagliano *Maria-Paolina*, ecc., come contro.
3,50 % Red. (1934)	343138 74446	280 — 4.480 —	Pagliano *Paolina* fu Eugenio, moglie di Galleani Emilio, domt. a Porto Maurizio.	Pagliano *Maria-Paolina* fu Eugenio, moglie, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	62156	700 —	Pansa *Chiara* fu Mattia, domt. a Torino, minore sotto la tutela della di lei madre Angela Badoglio, vedova Pansa.	Pansa *Maria-Chiara-Clementina* fu Mattia, minore, ecc., come contro.
» » »	217608 239094 375435	700 — 1.400 — 3.505 —	Pansa *Chiarina* fu Mattia, moglie di Ferdinando Siccardi, domt., a Torino.	Pansa *Maria-Chiara-Clementina* fu Mattia, moglie, ecc., come contro
»	679296	140 —	Spola Teresa fu Giovanni, moglie di *Bona Augusto*, domt. a Chiavazza (Novara).	Spola Teresa fu Giovanni, moglie di *Gallo-Bona Agostino* fu Andrea, domt., come contro.
3,50 % Red. (1934)	76423	2.450 —	Panizza Isolina fu Paolo, moglie di Dagnino Giovanni Battista, domt., a Firenze; con usufr. vital. a Cavalli *Malvina* fu Maurizio, ved. di Panizza Stefano-Nicola, domt. in Alessandria.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a Cavalli *Antonia-Giuseppina-Malvina* fu Maurizio vedova, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	572563	161 —	Laurenza Luigi di Giacomo, domt. a Caivano (Napoli); con usufrutto a Laurenza *Maddalena* di Giacomo, nubile, domt. a Caivano (Napoli).	Intestata come contro; con usufrutto a Laurenza *Maria-Maddalena* di Giacomo, nubile, domt., come contro
3,50 % Red. (1934)	39307	203 —	Torrielli *Carlotta* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Novi Ligure (Alessandria).	Torrielli *Carolina* di Francesco, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	701685	217 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % Red. (1934)	288362	238 —	*Barassetti Giovanni* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Draghetti* Adele fu Michele, ved. *Barassetti*, domt. a Casaletto Vaprio (Cremona).	Barazzetti o *Barazetti Giovanna* fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre *Dragheti* Adele fu Michele vedova Barazzetti o *Barazetti*, domt., come contro.
»	418659	780,50	Assereto Lidia fu Ugo, moglie di Benettini Giorgio, domt. a Genova; con usufr. vital. a Dodero Anna vulgo Netty fu *Antonio-Agostino*, nubile, domt., a Genova.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Dodero Anna, vulgo Netty fu *Agostino-Antonio*, nubile, domt a Genova.
»	418658	780,50	Assereto Aldo fu Ugo, domt. a Genova; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	143440	42 —	Ronchi *Carlo* fu Ambrogio, domt. a Massa.	Ronchi *Giuseppe-Carlo-Leonardo* fu Ambrogio, domt. a Massa.
3,50 % Red. (1934)	118918	183,75	Richieri Caterina fu *Giacomo*, moglie di Zaccone Eusebio, domt. a Strevi (Alessandria).	Richieri Caterina o *Catterina* fu *Stefano*, moglie, ecc., come contro.
»	104972	17,50	Melini Adriano, *Giovanni*, *Luigi*, *Domenico* ed *Emilia-Angiolina* di Giovanni-Carlo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a S. Remo (Porto Maurizio).	Melini Adriano-*Luigi-Domenico* e *Maria-Emilia-Angiolina* di Giovanni-Carlo, minori, ecc., come contro.
»	151242	119 —	Melini Adriano, *Giovanni*, *Luigi*, *Domenico* ed *Emilia-Angeolina* di *Carlo-Giovanni*, minori, ecc., come la precedente.	Melini Adriano, *Luigi-Domenico* e *Maria-Emilia-Angiolina* di *Giovanni-Carlo*, minori, ecc. come contro.
»	201607	2.100 —	*Gesone* Epifanio, domt. a Messina; con usufrutto vitalizio a Raymo Francesco.	*Gesane* Epifanio, *minore sotto la tutela di Raymo Francesco fu Gaetano*, domt. a Messina; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	107315	374,50	Mangiagalli *Amalia* di Orlando, moglie di Brustia Gaudenzio, domt. a Mortara (Pavia), vincolata.	Mangiagalli *Maria-Annunziata-Amalia* di Orlando, moglie, ecc., come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	150711	336 —	Mangiagalli *Amalia fu* Orlando, moglie di Gaudenzio Brustia, domt. a Ravasco (Pavia), vincolata.	Mangiagalli *Maria-Annunziata-Amalia di* Orlando moglie di Brustia Gaudenzio, domt. a Ravasco (Pavia), vincolata.
»	642893	105 —	*Zanotti* Marina di Andrea, nubile, domt. a Livorno Vercellese (Novara); con usufrutto vitalizio a Possis Orsola di Battista.	*Zanotto* Marina di Andrea, nubile, domt. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	745365	1.855 —	Olivero *Spirito* di Matteo, domt. a Piazzo (Cuneo).	Olivero *Giovanni-Spirito* di Matteo, domt. come contro.
3,50 % Red. (1934)	84857 361654	196 — 168 —	Querci della Rovere Aldo, Bianca e Carla fu Guidobaldo, minori sotto la p. p. della madre *Ida* Sartorelli, ved. Querci della Rovere, domt. a Venezia. La prima rendita è con usufrutto vitalizio a Sartorelli *Ida* fu Pietro, ved. Querci della Rovere, domt. a Venezia.	Querci della Rovere Aldo, Bianca e Carla fu Guidobaldo, minori sotto la p. p. della madre *Linda* Sartorelli, ved. ecc. come contro. La prima pubblicazione è con usufrutto vitalizio a Sartorelli *Linda* fu Pietro, vedova, ecc., come contro.
»	365559	31,50 —	Somma *Vincenzo* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Brugnolo Anna di Vincenzo, vedova di Somma Antonio, domt. a Napoli.	Somma *Vincenza* fu Antonio, minore, ecc. come contro.
»	374491	1.050 —	Morrica Licia di *Matteo-Vincenso*, nubile, domt. a Napoli, dotale della titolare pel matrimonio da contrarsi dalla titolare stessa con Morrica *Mario-Luigi* di Felice, tenente nel Regio esercito.	Morrica Licia di *Vincenzo*, nubile, domt. a Napoli, dotale della titolare pel matrimonio da contrarsi dalla titolare stessa con Morrica *Luigi* di Felice, tenente del Regio esercito.
Cons. 3,50 % (1906)	109860	224 —	Merlo Adele o Adelaide fu Felice, moglie di Alessio Malusardi di Pietro domt. a Novara, vincolata.	Merlo *Marianna-Vittoria-Adelaide* fu Felice, moglie ecc., come contro, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	228555	112 —	Di Salvia *Marietta* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Santarsieri Antonia di Di Salvia Luigi, domt. a Ripacandida (Potenza).	Di Salvia *Anna-Maria* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
»	84003	350 —	Santoro Mario di Nicola, domt. a Napoli.	Santoro Mario di Nicola, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. a Napoli.
»	220375	17,50 —	Rosa *Antonio* fu Rosario, domt. a Caltanissetta, vincolata.	Rosa *Antonino* fu Rosario, domt. come contro, vincolata.
»	182840	35 —	Lodola Giovanni di *Umberto*, domt. a Roma.	Lodola Giovanni di *Enrico, chiamato Umberto, minore sotto la p. p.* del padre, domt. a Roma.
» »	398239 398240	140 —	Lodola Giovanni } Lodola Giovanna } fu *Umberto* minori sotto la p. p. della madre Storno Carolina fu Antonio, ved. di Lodola *Umberto*, domt. a Como.	Lodola Giovanni } Lodola Giovanna } di *Enrico chiamato Umberto*, minori sotto la p. p. della madre Storno Carolina fu Antonio, ved. di Lodola *Enrico chiamato Umberto*, domt. a Como
»	442749	1750 —	Ospedale civile di Ivrea (Torino); con usufrutto a Massetti *Giovanni-Giacomo* fu Carlo, domt. ad Asti (Alessandria).	Intestata come contro; con usufrutto a Massetti *Giacomo-Giovanni* fu Carlo, domt. ad Asti (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 170.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 592 Mod. 168-T — Data: 14 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sebastiani Luigi fu Ettore, domiciliato a Roma — Ttitoli ex cons. 5 per cento, capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: omesso — Data: 23 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Lopiccoli Alessandro fu Alberico per conto di Wuilleumier Elisabetta ed altri — Titoli del Debito pubblico rendita per L. 1393, cons. 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2708)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatorie degli idonei nel concorso per 30 posti di tenente in servizio permanente nel corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, e le successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Vista la notificazione di concorso per 30 posti di tenente in servizio permanente nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, approvata con decreto Ministeriale 27 agosto 1935-XIII;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1935-XIII, col quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1936-XIV, relativo alla nomina della commissione esaminatrice pel concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati idonei nel concorso per 30 posti di tenente, in servizio permanente nel corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie: 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici, ingegneri di armamento); 2ª (ingegneri edili); 3ª (ingegneri radioelettricisti); 5ª (ingegneri chimici).

Idonei per le categorie 1ª e 4ª.

Panunzio Sergio
Palmeri Giuseppe
Supparo Giovanni
Menegotto Ennio Quirino
Mercatelli Carlo
Capucci Isidoro
Miata Bernardo
Allara Vittorio
Ragusa Michele Fausto
Baldessari Italo
Poma Carlo
Fiorio Emilio Franco
Cantilena Carlo
Cattaneo Carlo
Giannoni Valerio
Del Castillo Stanislao
Berzi Alberto

Idonei per la categoria 2ª.

Zevi Renato
Banna Pietro
Prevignano Giovanni
Fornari Edoardo
Emanuele Vincenzo
Nelli Alessandro
Crescimanni Adriano
Borgia Mario
Crisci Odoilio
Giorgetti Mario
Gerardi Alessandro
Righetti Mario
Angelucci Fabrizio
Cirinei Vittorio
Pallucchini Idalgo
Tardivo Giorgio
Basili Pericle
Fatuzzo Luigi
Verolino Antonino
Scarpa Paolo

Idonei per la categoria 3ª.

Palieri Luigi
Andrietti Paolo
Gilli Mario
Koch Renato
Musatti Raimondo
Pierantoni Aminta
Caggiani Salvatore
Vendramin Raffaello
Pettine Mario
Caruso Aldo
Castelluccio Domenico
Lonzari Giuseppe
Nicolò Giovanni Battista
Trunfio Giuseppe
Del Bello Luigi
Taddei Francesco

Idonei per la categoria 5ª.

Scotti Marcello
Collari Mario
Bucci Luigi
Lenti Mario
Russo Aldo
Sasso Francesco
Pitto Giovanni
Breschi Giovanni
De Angelis Valentino
Sacco Giustino
Lombardi Paolo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2698)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia di Aquila al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1924, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Gineprari Golconda, titoli 9.513, esami 47 = 56.513/50.
2. Giampaoli Ersilia, titoli 6.446, esami 50 = 56.446/50.
3. Pacifici Maria, titoli 6.405, esami 50 = 56.405/50.
4. Bastianini America, titoli 4.131, esami 50 = 54.131/50.
5. Morlaci Agnese, titoli 3.869, esami 50 = 53.869/50.
6. Persi Iolanda, titoli 3.309, esami 50 = 53.309/50.
7. Amedoro Ester, titoli 2.727, esami 50 = 52.727/50.
8. Tartaglia Ida, titoli 2.351, esami 50 = 52.351/50.
9. Di Cesare Osvalda, titoli 1.625, esami 50 = 51.625/50.
10. Bastianini Zelinda, titoli 1.596, esami 50 = 51.596/50.
11. Sarra Anna Maria, titoli 3.087, esami 48 = 51.087/50.
12. Sterpetti Rosa, titoli 0.902, esami 50 = 50.902/50.
13. Petracca Lucia, titoli 0.511, esami 50 = 50.511/50.
14. Giulianelli Iolanda, titoli 0.506, esami 50 = 50.506/50.
15. D'Ovidio Palma, titoli 0.445, esami 50 = 50.445/50.
16. D'Ascenzo Maria Marta, titoli 1.320, esami 49 = 50.320/50.
17. Ferrone Grazia, titoli 0.303, esami 50 = 50.303/50.
18. D'Orazio Maria, titoli —, esami 50 = 50/50.
19. Milone Maria, titoli 2.779, esami 46 = 48.779/50.
20. Arcangeli Rita, titoli 3.645, esami 45 = 48.645/50.
21. Marganelli Maria Italia, titoli —, esami 48 = 48/50.
22. Fulgenzio Antonietta, titoli —, esami 48 = 48/50.
23. Cincione Amalia, titoli 7.668, esami 40 = 47.668/50.
24. Magnante Claudina, titoli 4.798, esami 42 = 46.798/50.
25. Antonucci Chiara, titoli 1.320, esami 45 = 46.320/50.
26. Colombaroni Velia, titoli 3.088, esami 40 = 43.088/50.
27. Cipicchia Angela, titoli 0.303, esami 35 = 35.303/50.
28. Lepidi Anna, titoli —, esami 35 = 35/50.

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Aquila, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio pari data e numero del presente, con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Aquila al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta, nella provincia di Aquila al 31 maggio 1935, sono dichiarate vincitrici per i posti segnati a fianco di ciascuna di esse:

1. Gineprari Golconda - Carsoli, condotta capoluogo.
2. Giampaoli Ersilia - Pratola Peligna, 1ª condotta.
3. Pacifici Maria - Lecce dei Marsi, condotta unica.
4. Bastianini America - Pizzoli, condotta capoluogo.
5. Morlacci Agnese - Prezza, condotta unica.
6. Persi Iolanda - Massa d'Albe, condotta unica.
7. Amedoro Ester - Pescina, condotta S. Benedetto.
8. Tartaglia Ida - Fossa, condotta unica.
9. Di Cesare Osvalda - S. Demetrio nei Vestini, frazione Villa S. Angelo.
10. Bastianini Zelinda - Sante Marie, condotta unica.
11. Sarra Anna Maria - Tornimparte, seconda condotta.
12. Sterpetti Rosa - Cappadocia, condotta unica.
13. Petracca Lucia - Fagnano Alto, condotta unica.
14. Giulianelli Iolanda - Tione Abruzzi, condotta unica.
15. D'Orazio Maria - Cagnano Amiterno, condotta unica.
16. Marganelli Maria Italia, Acciano, condotta unica.
17. Fulgenzio Antonietta, Roccaraso, frazione Pietransieri.
18. Colombaroni Velia - Castellafiume, condotta unica.
19. Lepidi Anna - Campotosto, condotta unica.

Le concorrenti d'Ovidio Palma, D'Ascenzo Maria Marta, Ferrone Grazia, Milone Maria, Arcangeli Rita, Cincione Amalia, Magnante Claudina, Antonucci Chiara, Cipicchia Angela non sono dichiarate vincitrici perchè le sedi richieste erano già assegnate.

Non vengono assegnati i posti di Canistro, Oricola, S. Vincenzo Valle Roveto, Scontrone, e Villetta Barrea perchè chiesti solamente da concorrenti, cui sono state assegnate altre sedi domandate a preferenza.

Aquila, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2699)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a 27 posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti vacanti di levatrice condotta dei comuni di Avigliano (1ª e 2ª condotta urbana), Balvano, Barile, Brindisi di Montagna, Castelsaraceno, Calvello, Castronuovo di S. Andrea, Episcopia, Gallicchio, Guardia Perticara, Latronico, Lavello, Marsicovetere, Moliterno, Pescopagano, Pignola, Rapone, Ripacandida (condotta per la sola frazione di Ginestra, Rotonda, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Tito, Trivigno e Viggianello e la graduatoria delle concorrenti proposta dalla Commissione stessa;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934. n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso ai posti di levatrice condotta sopra indicati:

1° Bonfiglioli Maria . . . . voti 59.875/100
2° Frazzoli Etna . . . . » 53.125/100
3° Ingrami Teresa . . . . » 52.500/100

4° Suozzo Maria	voti	50.000/100
5° Chiarini Fernanda	»	48.500/100
6° Grada Anna	»	47.500/100
7° Diodato Rosa	»	47.375/100
8° Mazzella Giuseppina	»	46.125/100
9° Maldacea Ermelinda	»	41.000/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei Comuni indicati nelle premesse.

Potenza, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: AVENANTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Veduto il proprio decreto pari numero in data odierna col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di levatrice condotta dei comuni di Avigliano (1ª e 2ª condotta urbana), Balvano, Barile, Brindisi di Montagna, Castelsaraceno, Calvello, Castronuovo di S. Andrea, Episcopia, Gallicchio, Guardia Perticara, Latronico, Lavello, Marsicovetere, Moliterno, Pescopagano, Pignola, Rapone, Ripacandida (condotta per la sola frazione di Ginestra), Rotonda, S. Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Tito, Trivigno e Viggianello;

Vedute le domande presentate dalle concorrenti risultate vincitrici e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del posto di levatrice condotta a fianco di ciascuna segnato:

1° Bonfiglioli Maria, Avigliano (1ª condotta urbana).
2° Frazzoli Etna, Moliterno.
3° Ingrami Teresa, Lavello.
4° Suozzo Maria, Avigliano (2ª condotta urbana).
5° Chiarini Fernanda, Satriano di Lucania.
6° Grada Anna, Barile.
7° Diodato Rosa, Calvello.
8° Mazzella Giuseppina, Latronico.
9° Maldacea Ermelinda, Pescopagano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e dei Comuni indicati nelle premesse.

Potenza, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: AVENANTI.

(2685)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posto di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di levatrice condotta della provincia di Verona, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee ai posti di levatrice condotta:

1. Montanini Isabella	con punti	71.81/100
2. Stellini Adele	»	66.62/100
3. Olivieri Anna	»	65.50/100
4. De Vecchi Elisa	con punti	64.43/100
5. Gasparato Letizia	»	64.06/100
6. Speri Iole	»	63.21/100
7. Cappelletti Rita	»	63.03/100
8. Vincenzi Afra	»	61.09/100
9. Coato Caterina	»	57.37/100
10. Zaninelli Ida	»	55.62/100
11. Maschi Maria	»	54.37/100
12. Frattini Cristina	»	53.78/100
13. Zimol Maria	»	53.00/100
14. Tebaldi Luigia	»	51.62/100
15. Muliari Giuditta	»	51.43/100
16. Sperotti Luigia	»	51.43/100
17. Orlandi Maria	»	50.62/100
18. Frigo Anna	»	50.25/100
19. Bonani Giuseppina	»	49.87/100
20. Martini Carolina	»	48.93/100
21. Vezzari Ottavia	»	48.75/100
22. Sartori Giovanna	»	48.62/100
23. Pasetto Rita	»	48.50/100
24. Muraro Domenica	»	47.87/100
25. Marcotto Geltrude	»	41.25/100
26. Squaranti Caterina	»	40.59/100
27. Guglielmi Angela	»	39.25/100
28. Annostini Emilia	»	38.37/100
29. Ferrari Virginia	»	35.50/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi agli albi dei Comuni sedi dei posti vacanti.

Verona, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: ORIOLO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è approvata la graduatoria delle candidate nel concorso ai posti vacanti di levatrice condotta bandito in data 31 maggio 1935-XIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per la sede da ciascuna di esse indicata secondo l'ordine di preferenza:

1. Montanini Isabella, Vèrona S. Lucia.
2. Olivieri Anna, per Verona Parona.
3. De Vecchi Elisa, per Tregnago.
4. Speri Iole, per S. Ambrogio di Valpolicella.
5. Capelletti Rita, per Verona Mizzole.
6. Vincenzi Afra, per S. Giovanni Lupatoto.
7. Zaninelli Ida, per Dolcè.
8. Maschi Maria, per Badia Calavena.
9. Frattini Cristina, per Soave.
10. Tebaldi Luigia, per Minerbe.
11. Muliari Giuditta, per S. Giovanni Ilarione.

Nei riguardi delle levatrici Stellini, Gasparoto, Coato, Zimol, non si fa luogo alla dichiarazione di vincitrici del concorso a norma del 4° comma dell'art. 55 del citato regolamento, avendo esse indicato sedi che devono essere assegnate a candidate che le precedono in graduatoria.

Verona, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: ORIOLO.

(2700)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.